

STATUTO

GRUPPO SAN GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRONTE CT VIA LOMBARDIA S.N.

Numero REA: CT - 316575

Codice fiscale: 04747830877

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-02-2010 - Statuto completo	2
--	---

allegato "B" all'atto rep./racc.7518/2954

STATUTO DI COOPERATIVA

TITOLO I

Denominazione - sede - durata - scopi

Art.1

E' costituita ai sensi della legge 381/91 la Cooperativa sociale denominata "GRUPPO SAN GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, quelle contenute nel titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal titolo V del codice medesimo, in materia di società responsabilità limitata.

Art.2

La Cooperativa ha sede in BRONTE.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art.3

La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050. Tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

Art.4 (Scopo)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto ad alcuni di essi potranno essere offerte opportunità di lavoro in attività a supporto.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale

delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo -grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Art. 5 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio assistenziali e/o educative:

1. Assistenza sociale e accompagnamento rivolto a bambini, giovani, anziani, disabili, portatori di handicap, gestanti, ragazze madri ed in generale soggetti svantaggiati che necessitano di cure e sorveglianza e di assistenza psicologica e morale;

2. Assistenza e cure specialistiche, riabilitative sociali, domiciliari e/o presso ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, minori handicappati, tossicodipendenti, nonché in tutti gli spazi integrati nei vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze integrate, animazione culturale), prestazione di servizi di trasporto e servizio mensa.

3. Organizzazione e gestione di seminari, corsi formativi/informativi, laboratori, volti a diffondere competenze interculturali e/o interdisciplinari e/o interetniche anche con l'intervento di soggetti esperti non

soci.

4. Organizzazione e gestione di attività per la prima infanzia ludici e ricreativi come ad esempio, asili nido, scuola materna, microasili asili aziendali, attività post-scuola, attività para scolastiche, Grest estivi, feste, ludoteche, baby-parking, e attività sportive.

5. Istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orientamento scolastico e professionale, di qualificazione e riqualificazione, corsi di formazione e aggiornamento di personale educativo, sanitario e non.

6. Attività varie volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione, utilizzando l'occupazione del tempo libero e delle quali possano usufruire anche persone con problemi psico-fisici;

7. Realizzazione e gestione di servizi e strutture diurne e/o residenziali come comunità alloggio, casa famiglia, centri diurni, centri assistenza e di incontro, case protette, case di riposo, centri di accoglienza, centri di ristorazione, centri di aggregazione, centri di accoglienza ad ospitalità diurna o a residenza temporanea, istituti di ricovero a convitto e semiconvitto;

8. Ogni attività accessoria e complementare ai servizi indicati nell'oggetto sociale che favoriscono il lavoro giovanile.

b) provvedere all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati attraverso l'organizzazione, la realizzazione e/o la gestione, stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi, di attività di impresa. In particolare, per il perseguimento di detto scopo, la cooperativa ha come oggetto:

1. svolgere attività di studio, ricerca, informazione, addestramento e formazione scolastica e professionale, marketing, anche in collaborazione o con il sostegno di soggetti pubblici e privati, connesse all'oggetto sociale, volte a promuovere, ad accrescere ed a realizzare specifiche conoscenze, competenze e professionalità sia per i soci sia per terzi;

2. gestire direttamente servizi di politiche attive del lavoro che abbiano natura di interventi di carattere globale;

3. svolgere attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree adibite a verde dei beni immobili e mobili sia pubblici che privati come, a mero titolo d'esempio: manutenzione e cura delle aree adibite a verde, opere murarie di ripristino, pulizia, trasporto di materiale di risulta inerente l'attività;

4. svolgimento di attività collegate alla gestione, sorveglianza e controllo di aree verdi, parchi naturali, oasi faunistiche e zone protette in genere, pubbliche e private;

5. attività relativa all'impianto, manutenzione e gestione di serre, vivai per piante, fiori ed alberi ed arbusti, loro coltivazione e commercializzazione;

6. attività in agricoltura, zootecnia, agriturismo e forestazione;
7. acquisto, affitto e coltivazione di terreni per la raccolta di prodotti ortofrutticoli in genere, per la loro lavorazione, conservazione e commercializzazione, sia all'ingrosso che al dettaglio;
8. realizzazione e gestione di opifici, impianti, stabilimenti e relative attrezzature, ai fini di espletare le attività di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
9. gestione di caseifici, salumifici, macellerie agricole, commercializzazione di prodotti tipici locali;
10. organizzazione di attività nel settore dell agriturismo;
11. svolgere attività di studio, ricerca, informazione, addestramento e formazione anche in materia ambientale;
12. progettare e gestire azioni di recupero ambientale e paesaggistico;
13. ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili,oggetti da rigattiere, elettrodomestici, veicoli;
14. raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e frazioni separate raccolte in modo differenziato;
15. spazzamento di rifiuti urbani esterni, di vie e piazze pubbliche, di tombini e caditoie sia pubblici che privati;
16. stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani in conto di terzi, anche con gestione di isole ecologiche comunali e consortili;
17. preselezione di rifiuti solidi urbani, produzione di composto derivato da rifiuti, recupero, trasporto, stoccaggio e vendita di rifiuti da imballaggio;
18. commercio ed intermediazione di rifiuti e gestione in proprio e conto terzi di impianti per smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali tra i quali carta, cartone, metalli, plastiche, organico, tessili, legno, vetro;
19. demolizioni di autoveicoli, motoveicoli , biciclette, montaggio di oggetti, impianti, parti, componenti ed accessori sia in serie che in prototipo in particolare basate su tecnologie particolari e riciclaggio degli stessi;
20. attività edilizie di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili urbani e non, in edifici pubblici e/o privati, con particolare riferimento alle strutture abitative e tutti i servizi ad essa connessi come per esempio: installazione, riparazione, sostituzione di impianti idraulici, elettrici, termici e tecnologici in generale, muratura e carpenteria, installazione e manutenzione di pavimentazione e piastrellature, decorazione e restauro ceramiche, pulitura e installazione di grondaie, costruzione e riparazione di tetti, isolamento pareti interne ed esterne,

imbiancatura di pareti interne ed esterne, attività di manutenzione di porte, infissi, verande, ecc

21. manutenzione di strade pubbliche e/o private;

22. lavori in ferro, alluminio, legno, recinzione di aree, parchi e immobili pubblici e/o privati;

23. cura, manutenzione e pulizia di: stabili, mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di servizio (lidi, parcheggi ecc ...), cabine telefoniche, e di tutti gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato;

24. attività relativa ai trasporti speciali, trasporto materiali di risulta e di facchinaggio;

25. attività di censimento, restauro, gestione, manutenzione, riparazione e pulizia di beni culturali e ambientali;

26. attività di disinfestazione e derattizzazione in ambienti e strutture pubbliche e private;

27. attività inerente il randagismo, cura degli animali e loro sistemazione, anche attraverso forme di sensibilizzazione e di informazione;

28. attività di trasloco pubblico e privato;

29. gestione di spazi pubblicitari anche attraverso attività di affissione e rimozione di manifesti murali, distribuzione di volantini pubblicitari o promozionali;

30. stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie;

31. assunzione e svolgimento di servizi presso imprese ed enti pubblici e privati, per attività di pulizia, lavanderia, manutenzione, custodia, bidelli, sorveglianza, mense e cucine aziendali, custodia di biblioteche, dattilografia, trasporto, conduzione di mezzi pubblici e privati con trasporto di persone e non, scuolabus, archivisti, uscieri, giardinieri, nonché di attività affini.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. In particolare, la cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà richiedere contributi e finanziamenti agli Enti locali, alle Regioni, allo Stato, ed alla Comunità economica Europea.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

TITOLO III

Soci

Art.6 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a. soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;

b. soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91 e successive;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

e) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla società cooperativa.

In particolare i soci lavoratori:

- . concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- . partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- . contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art.7 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a), b) e c) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.6 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o *inserimento*) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 8

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza,

indirizzo di posta elettronica e attività svolta;

b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

c) l'entità della quota che si propone di sottoscrivere. Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Art. 9

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide l'organo amministrativo, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art.13. Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione dell'organo amministrativo relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

Art. 10

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta;

b) ad osservare lo statuto e le deliberazioni assunte dall'assemblea o dall'organo di amministrazione;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dalla assemblea e dal consiglio di amministrazione.

Art. 11

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione, nonché per liquidazione o fallimento.

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 C.C. il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso.

Art. 13

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'organo amministrativo può escludere il socio che:

a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;

b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta: in

questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
c) senza preventiva autorizzazione scritta dall'organo amministrativo prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa

Art.14

Le deliberazioni prese dall'organo amministrativo a norma degli artt.8, 10, 11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere alla Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il mancato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione della giustizia ordinaria.

TITOLO VI

Capitale sociale - quote

Art.15

Il patrimonio sociale è formato:

- a) da un numero illimitato di quote del valore minimo di Euro cinquanta (50,00) ciascuna e se superiori di un valore multiplo di tale importo;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art.16

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione dell'organo amministrativo.

TITOLO V

Bilancio -

destinazione delle eccedenze attive di bilancio e ristorni.

Art.17

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.18

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio della nota integrativa e alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale se dovuta.

Art. 19

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un eventuale quota destinata ai soci a titolo di ristorno nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia ;
- d) un eventuale quota, quale dividendo,ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) un eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge in deroga alle disposizioni precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 20

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità degli scambi mutualistici.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

TITOLO VI

Organi sociali

Art. 21

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione ovvero l'amministratore unico;
- c) il collegio sindacale se nominato.

Art. 22

L'assemblea:

- a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e nota integrativa o relazione degli amministratori;
- c) nomina gli amministratori (e fra questi il presidente e il

Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione), previa

determinazione del loro numero ed i sindaci;

d) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio. Quando speciali ragioni lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Sia il bilancio con la relazione degli amministratori, debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.

Essa è chiamata a riunirsi , inoltre ,ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare ,da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

Art. 23

La convocazione dell'assemblea, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, anche a mezzo di posta elettronica.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 24

L'assemblea, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa l'assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni successive devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i Soci presenti.

Art. 25

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino

iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di tre deleghe.

Art.26

L'assemblea, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione salvo che, su richiesta di almeno cinque soci, l'assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario, il segretario può essere anche una persona non socia.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Art.27

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; durano in carica, con scelta da effettuarsi in sede di nomina, fino a revoca o per tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea che approva il bilancio dell'ultimo esercizio, e possono essere rieletti.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori. Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.

Art.28

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, anche a mezzo posta elettronica, e, nei casi di urgenza, in modo che gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza

degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Art. 29

Il consiglio di amministrazione è investito dei più' ampi poteri per la gestione della cooperativa senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art. 30

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Art. 31

La firma sociale e la rappresentanza della cooperativa sono affidate anche in giudizio all'amministratore unico.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente ed al vice presidente in caso di sua assenza o impedimento.

L'organo amministrativo ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 32

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art.2543 comma 1 c.c. la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea. Essi durano in carica 3 esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea che approva il bilancio dell'ultimo esercizio, e sono sempre rieleggibili.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Ai sindaci, stante la finalità sociale, non viene corrisposto alcun compenso.

Art. 33

Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su

determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

Art.34

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e delle assemblee.

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO VII

Requisiti mutualistici

Art.35

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'art.2514 del codice civile la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

d) in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto sulla base delle indicazioni della Assemblea Soci a fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

TITOLO VIII

Disposizioni generali e finali

Art.36

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art.23 ultimo comma, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91.

F.to: Fichera Maurizio - Gaetano Galeardi Notaio -.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 DPR n.445/2000 che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.